

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERRI, GIUGNI, CALVI e MARIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 22 DICEMBRE 1987

Riconoscimento delle anzianità pregresse ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni assunti in forza dalla legge 1° giugno
1977, n. 285

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge è nato dall'esigenza di riconoscere e definire le anzianità di servizio dei lavoratori che, assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, negli enti statali, parastatali, nelle province, nelle comunità montane e negli enti territoriali, e successivamente risultati idonei agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, hanno trovato sistemazione definitiva in virtù dell'articolo 26-*quinquies* della citata legge n. 33 del 1980, delle relative leggi regionali e ai sensi degli articoli 1, 3 e 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, senza aver riconosciuta l'anzianità di servizio per il periodo di attività precedente l'immissione nei ruoli o nei sopra-

ruoli dell'ente di appartenenza.

Questo disegno di legge, pertanto, è diretto alla finalità di stabilire da parte dello Stato la norma giuridica specifica che dia a tutti i lavoratori, nelle condizioni di cui sopra, lo strumento per poter procedere alla ricostruzione della propria carriera in maniera univoca ed omogenea.

La necessità di questa normativa, del resto, si evince dalla complessità della stessa legge n. 285, che ha consentito l'assunzione dei lavoratori presso enti contrattualmente diversi, nonché dalle successive leggi già indicate delle quali la stessa legge n. 285 è stata ispiratrice e che hanno lasciato insoluta la questione del riconoscimento degli anni di servizio preruolo.

Oggi non è proponibile la soluzione del problema all'interno dei contratti dei singoli enti interessati poichè, così facendo, si risolverebbe il problema contrattualmente e in modo differenziato; così come pure il dato tendenziale di soluzioni parziali (leggi regionali, TAR Lazio, finanza locale) merita un'inversione radicale.

Questa via istituzionale è, quindi, la più giusta ed opportuna ad indicare che la originaria finalità del legislatore, che garantisce, per uno stesso problema, un'unica soluzione, è stata salvaguardata.

Questo disegno di legge assicura a tutti i lavoratori assunti in base alla legge n. 285, in servizio attualmente, il riconoscimento dello stesso beneficio avendo garantita la copertura finanziaria da parte dello Stato.

Il primo articolo descrive i destinatari del provvedimento, indicando il periodo di attività precedente l'immissione nei ruoli ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio anche in considerazione dell'articolo 2 della legge n. 230 del 1962. Questo articolo, infatti stabilisce il principio di non ripetibilità di un periodo di lavoro attivato con contratto a

termine per cui qualora in un contratto a termine, scaduto il periodo di lavoro determinato, vi fosse una ripetizione dello stesso di durata superiore ai trenta giorni, esso si intende trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comprensivo anche del periodo di lavoro effettuato con contratto a termine ed è, quindi, cumulabile a tutti gli effetti ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio. Questa norma è necessaria poichè è richiamata da alcune vicende contrattuali regionali che hanno interessato i lavoratori assunti in base alla legge n. 285.

Il secondo articolo determina che l'anzianità di servizio viene attribuita al lavoratore alla data di inquadramento nei ruoli o nei sopra-ruoli.

L'ente riconosce il periodo di attività pre-ruolo e ne valuta i benefici e il maturato economico sulla base del contratto vigente nel comparto di cui l'ente fa parte.

I rimanenti articoli sanciscono la copertura finanziaria necessaria alla applicazione del provvedimento ed il principio che i fondi, una volta stabiliti e ripartiti, vengano trasferiti direttamente agli enti interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai dipendenti delle amministrazioni statali e parastatali, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali e di tutti gli enti territoriali di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, assunti per contratto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e trattenuti in servizio in virtù dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, o di corrispondenti disposizioni di leggi regionali, e successivamente immessi nei ruoli ai sensi dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 33 del 1980, delle successive leggi regionali, e ai sensi degli articoli 1, 3 e 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, è riconosciuto, in base alle vigenti leggi, il servizio prestato in posizione non di ruolo ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza. Tale beneficio è esteso anche ai periodi di lavoro prestati a tempo determinato in forza dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 2.

1. A partire dalla data di inquadramento nel ruolo o sopraruolo le amministrazioni indicate nell'articolo 1 riconoscono ai dipendenti in questione l'anzianità di servizio nella misura prevista per il personale di ruolo appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale i medesimi hanno superato l'esame di idoneità.

2. Il relativo beneficio economico è calcolato sulla base delle disposizioni contenute nei contratti dei vari comparti di appartenenza.

3. Gli effetti economici del reinquadramento decorrono dal 1° gennaio 1988.

Art. 3.

1. Le somme occorrenti per provvedere all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 saranno iscritte, per le amministrazioni statali e parastatali, nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata, e per tutti gli altri enti di cui all'articolo 1 sono rimborsate dal Ministro dell'interno e del tesoro sulla base di apposite certificazioni.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 1988 in lire 120 miliardi, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.